

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici  
Unità Organizzativa Agenti Fisici Area EST

## Esame Documentazione

<b>24RUM080</b>	<b>07/03/2024</b>	dott. Marco Cecchinato	dott. Andrea Bertolo
<i>Numero</i>	<i>Data</i>	<i>Redazione Il tecnico</i>	<i>Approvazione Il Fisico Dirigente</i>

### COMUNE DI MASER

**MARCON S.r.l. – Stabilimento di Via dei Rizzi - Maser (TV)****PROCEDURA DI VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA AI SENSI DELL'ART. 19  
DEL D.LGS. N.152/2006**

Documenti esaminati		
<i>Titolo</i>	<i>Redatto da</i>	<i>Data del documento</i>
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	Dott. Paolo Grigoletto	01/12/2022

Con riferimento al procedimento in oggetto, relativamente alla componente ambientale rumore, tenuto conto dell'intervento in esame, si chiede di integrare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico ad oggi presentata, allineando l'elaborato ai criteri stabiliti dalle Linee Guida ARPAV approvate con Delibera del Direttore Generale Arpav, DDG n. 3 del 29.01.2008, dando effettiva dimostrazione di come muta la rumorosità ambientale a seguito dell'attuazione dello stato di progetto per cui si chiede autorizzazione.

In particolare, le modellazioni previsionali dovranno tener conto anche della rumorosità indotta dal movimento dei mezzi in ingresso ed uscita dallo stabilimento, impatto che non rientra nel campo di applicazione del DPR n. 142/2004 e contribuisce al raggiungimento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Si chiede inoltre la realizzazione di nuovi rilievi strumentali, di durata almeno pari a 45 min, da eseguirsi in corrispondenza alle seguenti posizioni, nei tempi di riferimento durante i quali eserciterà la nuova attività. L'estensione dei tempi di misura sarà comunque scelta in relazione alle caratteristiche di variabilità dei rumori indagati.



Nella documentazione di impatto acustico ad oggi presentata non è chiaro come mai, ai fini della verifica dei limiti differenziali di immissione, nel quantificare la rumorosità residua si sia fatto riferimento ai livelli sonori rilevati nelle posizioni 1 e 3, nettamente superiori (anche di oltre 10 dB) rispetto al livello misurato a breve distanza dagli stessi, nella posizione n. 2.

Anche alla luce dei nuovi rilievi strumentali prescritti, dovrà essere pertanto integrata la verifica dei limiti differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi dei ricettori più prossimi, valutando l'impatto nelle condizioni più cautelative.

Nell'individuazione dei ricettori più prossimi, si richiede di verificare l'esistenza di ambienti abitativi anche all'interno degli edifici di tipo industriale più prossimi all'area di progetto. Nel merito si specifica che secondo l'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge n. 447/1995, si definisce ambiente abitativo "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive".

Qualora la stima previsionale dimostri un potenziale non rispetto dei valori limite, vanno individuati gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi, fornendo ogni informazione utile ad individuare le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera.

Il tecnico competente in acustica  
Tecnico della Prevenzione  
Dott. Marco Cecchinato

Il Fisico Dirigente  
Dott. Andrea Bertolo